



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 18044

Torino, 6 agosto 2018

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 5.8.2018 a Taggia tra Taggese e SPEB (serie B);
- Rilevato in fatto che il giocatore ORIZIO Ivan (Taggese) è stato prima ammonito per proteste avverso decisione arbitrale e poi, dopo essere stato espulso per avere proferito ad alta voce una bestemmia, si è avvicinato portandosi a pochi centimetri dall'Arbitro e gli ha rivolto una espressione gravemente minacciosa; quindi il medesimo giocatore, sedutosi sugli spalti, ha continuato ad indirizzare recriminazioni all'Arbitro;
- Considerato in diritto che la condotta del giocatore ORIZIO Ivan (Taggese) contravviene a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 4 e dall'art. 10 comma 1 ed è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b e dall'art. 19.2 lett. a-c-m del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore ORIZIO Ivan (Taggese) la squalifica per due gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 400.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino